REGOLAMENTO (CEE) N. 1314/80 DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 1980

che modifica l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/79 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 516/77 ha istituito per taluni prodotti particolarmente sensibili un sistema di titoli d'importazione abbinato alla costituzione di un deposito cauzionale inteso a garantire l'impegno d'importare durante il periodo di validità dei titoli stessi ; che occorre estendere questo sistema di titoli ai funghi della sottovoce ex 07.03 E della tariffa doganale comune che l'attuale situazione del mercato ha reso particolarmente sensibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 516/77 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

---

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

« ALLEGATO IV

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci
ex 07.03 E	Funghi
ex 08.10 A	Lamponi
ex 08.11 E	Lamponi
08.12 C	Prugne
20.02 A	Funghi
ex 20.02 C	Concentrati di pomodori e pomodori pelati
20.02 G	Piselli e fagiolini
ex 20.03	Lamponi
ex 20.05 C I b) C II e C III	Puree, paste di frutta, confetture, gelatine e marmellate di lamponi, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zucchero
ex 20.06 B II a) 7 B II b) 7 aa) 11 B II b) 7 bb) 11	Pesche
ex 20.06 B I e) B II a) 8 B II b) 8 e B II c) 1 dd)	Lamponi
ex 20.06 B II c) 2 bb)	Lamponi (senza miscugli di frutta)
ex 20.06 B I d) B II a) 6 B II b) 6 B II c) 1 cc) e B II c) 2 aa)	Pere
20.07 B II a) 5 e B II b) 6	Succhi di pomodori »